

# **Elemaster cambia. Rivoluzione gentile dal padre ai figli**

La Provincia dell'1 luglio 2021, servizio sulla nostra associata **Elemaster**.

# Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT  
Tel. 0341599064

ECONOMIASONDRI@LAPROVINCIA.IT  
Tel. 0342535511 Fax 0342535553

## Elemaster cambia Rivoluzione gentile dal padre ai figli

**Lomagna.** Il patron Gabriele Cogliati lascia la presidenza  
Gli succede al vertice Valentina, mentre il vice è Giovanni  
La visita del prefetto: «Qui vedo ottimismo per il futuro»

LOMAGNA

**MARIA GIOVANNA DELLA VECCHIA**

Ieri, nel corso della visita in Elemaster del prefetto Castrese De Rosa e del sindaco di Lomagna Cristina Citterio, la neopresidente del Gruppo dell'elettronica, Valentina Cogliati, ha annunciato il compimento del passaggio generazionale che ora l'aveva al vertice con suo fratello Giovanni, vicepresidente, di quella che è una realtà multinazionale con 1400 dipendenti e tredici plant in tre continenti, di cui cinque in Italia a partire dal quartier generale di Lomagna.

**La spinta del virus**

Un passaggio solo un po' accelerato dagli eventi familiari. Gabriele Cogliati, che ha fondato l'azienda quasi mezzo secolo fa con sua moglie Rosella Crippa, da tempo aveva progettato che al compimento dei 70 anni (nel 2022) avrebbe passato il testimone ai loro due figli. Ma il 2020, ha detto Valentina Cogliati in apertura dell'incontro, «è stato un anno particolarmente difficile, impattato non solo dall'epidemia Covid, ma anche dall'improvvisa e grave malattia di mio padre, nel giugno dello scorso anno. Proprio a seguito di ciò abbiamo anticipato e dato luogo al passaggio generazionale, che era già in corso: io e mio fratello oggi insieme guardiamo al futuro della no-

stra azienda». La giovane imprenditrice ha sottolineato il coraggio, la lungimiranza e lo spirito di sacrificio con cui i genitori hanno dato vita alla propria affiancata, nel tempo, dai soci, ai manager e dai lavoratori per un «successo di Elemaster determinato da tutti coloro che, nel proprio lavoro quotidiano, con dedizione e competenza hanno donato più di quanto hanno ricevuto».

Il quadro del prossimo sviluppo, ha aggiunto, prevede nuova crescita dimensionale, di servizi e prodotti dentro e fuori Europa.

**Il supporto delle istituzioni**

«Ciò che state facendo - ha affermato il prefetto - invita all'ottimismo sul futuro. Sono le aziende, non i Governi, a creare lavoro. Noi, come istituzioni, dobbiamo supportarvi e anche evitare problemi. Lo devono fare i sindaci, veri eroi in questo periodo difficile, dando aiuto alle imprese, e lo devono fare i prefetti, supportando i sindacati».

L'imprenditrice ha ricordato che «per essere protagonisti del progresso è imprescindibile fare sistema e sostenersi l'uno l'altro, con gli altri imprenditori, le associazioni e le istituzioni. La cultura odierina è improntata alla velocità al risultato di breve periodo, ma spetta a chi ci governa prendere decisioni, in te-

ma di politica economica e industriale, che guardino a un risultato di lungo periodo. Bisogna saper fare strategia per il futuro».

A illustrare la ricerca e sviluppo in corso nel Gruppo su più fronti sono stati Claudio Accorsi, direttore di Eletech, e Gualtiero Magni, responsabile tecnico del Gruppo, mentre Cristiano Galbati, leccese, professore della Princeton University, ha ricordato il progetto che unendo Elemaster con un team di ricerca internazionale guidato dal Nobel per la Fisica Arthur McDonald ha portato alla realizzazione del ventilatore meccanico polmonare in piena emergenza Covid.

**La Dottrina sociale della Chiesa**

«Ogni giorno - ha concluso Valentina Cogliati - in Elemaster vi è un progetto nuovo, un'idea a cui dedicare tempo e passione affinché si generi progresso e crescita per il Gruppo, per il territorio e per il Paese». E, citando papa Francesco, ha ricordato che «lavorando noi diventiamo più persone, la nostra umanità fiorisce, i giovani diventano adulti soltanto lavorando». La Dottrina sociale della Chiesa ha sempre visto il lavoro umano come partecipazione alla creazione che continua ogni giorno, anche grazie alle mani, alla mente e al cuore dei lavoratori».

CRIPRODUZIONE RISERVATA



Il quartier generale di Lomagna



La sindaca di Lomagna Cristina Citterio e il prefetto Castrese De Rosa



Valentina Cogliati



Giovanni Cogliati

## «Gli utili reinvestiti in azienda. È così che siamo cresciuti»

«Il nostro valore è il valore che i nostri clienti riconoscono in noi». La frase è di Gabriele Cogliati, fondatore di Elemaster, e sintetizza la filosofia che muove la conquista degli obiettivi aziendali.

L'ha ricordata ieri anche Giovanni Cogliati, vicepresidente e chief commercial officer di Elemaster, in apertura del suo intervento di presentazione dell'attività del Gruppo dell'elettronica di proprietà familiare e a gestione manageriale nata da un'attività fondata nel 1978 a Merate dai suoi genitori, Gabriele Cogliati e Rosella Crippa, a tutt'oggi riferimenti fonda-

mentali nel quartier generale di Lomagna di una realtà che fra Italia e sedi estere conta, su tre continenti, 1400 dipendenti e un fatturato consolidato di 240 milioni. Un dato, questo, che nel 2020, anno difficile per la crisi pandemica, ha comunque paraggiato il risultato del 2019, mentre la protezione sul 2021 indica una crescita di circa il 10%, intorno ai 270 milioni di euro.

«La nostra crescita - ha affermato Giovanni Cogliati - si deve anche alla scelta fondamentale di aver sempre reinvestito gli utili in azienda, innovando costantemente macchinari e pro-



In primo piano: Rossella Crippa, Gabriele Cogliati e la figlia Valentina

dedicati ai circuiti stampati, alla prototipazione rapida e all'assemblaggio elettromeccanico, più un plant in Basilicata e, in Europa, uno in Germania e uno in Romania. Altre sedi sono in Tunisi (1), negli Stati Uniti (2), in India (1) e in Cina (1).

«Le sedi di Stati Uniti, India e Cina - ha sottolineato Cogliati - lavorano solo per servire i mercati locali».

La crescita, anche dimensionale, continua facendo leva, ha concluso Giovanni Cogliati, su «grande flessibilità, necessaria per rispondere in tempo reale alle mutevoli richieste del mercato; capacità di riduzione di tempi di progettazione e di consegna; customizzazione del servizio al cliente e competitività dell'offerta». **M.Del.**

---

# Proroga pagamento imposte al 20 luglio 2021

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il **Ministero dell'Economia** e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il Dpcm che **proroga dal 30 giugno al 20 luglio** il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva per i contribuenti interessati dall'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, compresi quelli aderenti al **regime forfetario**.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, **senza alcuna maggiorazione**.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano:

- **il regime forfetario**
- applicano il regime di **vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Anche se non precisato dal comunicato stampa, il Dpcm dovrebbe prevedere l'estensione della proroga anche ai soggetti che:

- **partecipano** a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare **redditi “per trasparenza”**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Lo slittamento riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi. Oltre **all'Irpef e all'Ires** la proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quali le **addizionali**, la **cedolare secca** sulle locazioni, le **imposte sostitutive** (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa), **l'Ivie e l'Ivafe**, che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al **versamento del saldo IVA 2020**, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato.

Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il Dpcm dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:

- del saldo 2020 e dell'eventuale primo acconto 2021 **dell'Irap**;
- **dell'Iva dovuta** sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei **contributi Inps** dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si

ricorda che il termine è stato rinviato dall'Inps, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell'iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

(MF/am)

---

# **Novità Iva nel commercio elettronico dall'1 luglio 2021**

## **1. Premessa**

A partire dall'1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. "pacchetto Iva sul commercio elettronico" ("VAT e-commerce package").

Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 15.6.2021 n. 141.

Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le relative disposizioni attuative riguardanti, fra l'altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi

delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.

## 2 Finalità della riforma

Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:

- semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell'UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
- contrastare le frodi e assicurare che l'IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
- eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.

## 3 Sintesi delle novità

Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:

- la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l'abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l'introduzione di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
- il coinvolgimento dei *marketplace* nella riscossione dell'IVA su talune vendite a distanza di beni nella UE;
- l'estensione dell'ambito applicativo del *Mini One Stop Shop* (MOSS), che quindi viene trasformato in *One Stop Shop* (OSS), in modo che l'IVA possa essere assolta secondo il meccanismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune cessioni facilitate dai *marketplace*;

- l'abolizione dell'esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell'UE e l'introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato *Import One Stop Shop* (IOSS) che semplifica l'assolvimento dell'imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.

#### **4 Vendite a distanza intra-Ue**

##### **4.1 Definizione di “vendite a distanza intracomunitarie”**

In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, si considerano “vendite a distanza intracomunitarie” le cessioni di beni effettuate mediante sistemi “a distanza” (es. via Internet), di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro ed effettuate nei confronti di privati consumatori o di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93).

Il DLgs. 83/2021, recependo le novità della direttiva 2017/2455/UE, ha aggiornato la definizione di tali operazioni (art. 38-bis del DL 331/93). A partire dall'1.7.2021, si considerano “vendite a distanza intracomunitarie di beni” le cessioni di beni:

- spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
- a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto,
- a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per

l'applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi).

Ai fini di tale definizione, continua a non essere rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.

#### Operazioni escluse

Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza:

- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
- le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettati al regime del margine.

I beni soggetti ad accisa, invece, possono essere assoggettati alla disciplina delle vendite a distanza, ma solo se ceduti nei confronti di determinati soggetti (persone fisiche non soggetti d'imposta e organismi internazionali o consolari ex art. 72 del DPR 633/72 o individuati dagli altri Stati membri ai sensi dell'art. 151 della direttiva IVA).

#### 4.2 Disciplina applicabile fino al 30.6.2021

In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, le vendite a distanza effettuate nella UE si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di partenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale regola di territorialità ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.

La citata deroga non si applica, però, se l'ammontare delle

vendite a distanza effettuate dal cedente nell'altro Stato membro non supera nell'anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro). In tal caso, perciò, l'operazione è rilevante nello Stato membro di partenza dei beni.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nello Stato di destinazione.

#### 4.3 Abolizione delle soglie di protezione nazionali

A partire dall'1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un'unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle prestazioni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.

In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di partenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle operazioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione.

Per effetto dell'introduzione della nuova soglia unica, da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l'eventuale superamento, dall'altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento della soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.

#### 4.4 soglia unica

La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell'IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell'anno civile precedente e in quello in corso:

- vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello

di stabilimento del fornitore.

#### Superamento in corso d'anno

Se la soglia viene superata in corso d'anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di "origine", e l'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento.

#### Ipotesi di non applicazione della soglia

La soglia non trova applicazione se il cedente o prestatore è stabilito in più di uno Stato membro.

Soglia	fornitori stabiliti in un solo stato membro	fornitori stabiliti in più di uno stato membro
--------	---	--

$\leq$ 10.000,00 euro	<p>Luogo di effettuazione e IVA dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nello Stato membro del prestatore (servizi TTE B2C);</li> <li>• nello Stato membro di spedizione o trasporto (vendite a distanza intra-UE).</li> </ul> <p>Possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato dell'acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).</p>	Soglia non applicabile
$>$ 10.000,00 euro	<p>Luogo di effettuazione e IVA dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nello Stato membro dell'acquirente (servizi TTE B2C);</li> <li>• nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE).</li> </ul>	

### Esempio

L'impresa Alfa è stabilita soltanto in Italia ed effettua vendite a distanza dall'Italia ad acquirenti in Germania per 5.000,00 euro e in Francia per 8.000,00 euro. Poiché il valore totale delle sue vendite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000,00 euro (pur non superando l'importo nel singolo Stato membro), tutte le vendite si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

### 5 Vendite tramite *marketplace*

Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia

elettronica (*marketplace*, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell'imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'IVA e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.

### 5.1 “fornitore presunto”

In base al nuovo art. 14-*bis* della direttiva 2006/112/CE (recepito all'art. 2-*bis* del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di “fornitore presunto”. Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del ““fornitore indiretto” per la cessione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell'IVA dovuta su tale cessione.

### 5.2 definizione di “facilita”

Il termine “facilita” designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-*ter* del Reg. UE 282/2011).

Ad esempio, si considera che un soggetto facilita le cessioni di beni se effettua anche soltanto una di tali attività:

- stabilisce, direttamente o indirettamente, i termini e le condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni;
- partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna di beni.

### 5.3 Effetto della finzione giuridica

Quando opera la finzione giuridica di cui all'art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE, si determina, ai fini IVA, uno "sdoppiamento" dell'operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza facilitate diano luogo a due operazioni distinte:

- una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
- una cessione B2C dalla piattaforma al cliente.

La cessione B2B presunta, se territorialmente rilevante all'interno dell'UE, è esente da IVA, fermo restando il diritto del "fornitore indiretto" a detrarre l'imposta assolta "a monte" (artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).

#### 5.4 Operazioni interessate

Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facilitate dalle piattaforme:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il "fornitore indiretto" sia stabilito nell'UE o al di fuori dell'UE);
- vendite di beni all'interno dell'UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto passivo non stabilito nell'UE a un "non soggetto passivo" (sono comprese, dunque, sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).

#### Vendite a distanza di beni importati

Si considerano "vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi" (art. 38-bis co. 2 del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 83/2021) le cessioni di beni:

- spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
- da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea,
- a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

#### Operazioni escluse

La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:

- merci importate nell'UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;
- merci già immesse in libera pratica nell'UE fornite nell'Unione da un fornitore stabilito nell'UE.

#### 5.5 Territorialità IVA

Ai fini della territorialità IVA:

- la cessione B2B presunta si considera una cessione senza trasporto, rilevante nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;
- la cessione B2C presunta si considera una cessione con trasporto, rilevante nel luogo in cui il trasporto finisce (art. 38-bis co. 4 del DL 331/93).

## 5.6 Momento di effettuazione

Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa imposta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).

## 5.7 Obblighi di conservazione per i *marketplace*

I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso acquirenti non soggetti passivi d'imposta tramite un'interfaccia elettronica o mezzi analoghi sono tenuti a conservare la documentazione relativa a tali operazioni per un periodo di 10 anni (artt. 242-bis della direttiva 2006/112/CE e 39 co. 4 del DPR 633/72).

L'obbligo si applica anche quando la piattaforma non è considerata "rivenditore".

## 6 *One Stop Shop* (oss)

A partire dall'1.7.2021, per effetto dell'art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello sportello unico, finora applicabile soltanto per l'assolvimento dell'IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, viene esteso:

- a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e *catering*, ecc.);
- alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;

### 6.1 Caratteristiche del regime

Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di

adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).

Di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.

Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “consumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a riversarla agli altri Stati membri.

L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE.

#### Adempimenti

In linea generale, chi aderisce all’OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è tenuto a:

- presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
- versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di “consumo”;
- conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del regime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “consumo”.

È precluso l’inserimento nella “dichiarazione OSS” dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati (nello Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati membri) ai fini delle operazioni rientranti nel regime speciale.

#### 6.2 Distinzione tra OSS “Non-Ue” e OSS “Ue”

Il regime speciale OSS si declina in due schemi distinti:

- OSS “Non-UE” (art. 74-*quinquies* del DPR 633/72);
- OSS “UE” (art. 74-*sexies* del DPR 633/72).

Soggetti che possono registrarsi all’OSS “Non-UE”

Possono registrarsi all’OSS “Non-UE” i soggetti non stabiliti nell’Unione (ossia i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell’UE e non possiedono una stabile organizzazione nell’UE). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro.

Il regime “Non-UE” si applica alle prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi nell’UE.

Soggetti che possono registrarsi all’OSS “UE”

Possono aderire al regime OSS “UE”:

- i soggetti stabiliti nell’UE per:
  - le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento;
  - le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  - i soggetti non stabiliti nell’UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  - i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati “fornitori presunti” per:
    - le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    - le cessioni domestiche (ossia quelle in cui lo Stato membro di partenza e quello di arrivo dei beni coincidono).

tipologia di soggetto	OSS “Non-UE”	OSS “Ue”
-----------------------	--------------	----------

Soggetto passivo stabilito nell'UE	Non può ricorrere al regime OSS "Non-UE"	<p>Può applicare l'OSS "UE" per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi B2C nell'UE;</li> <li>• vendite a distanza intracomunitarie di beni;</li> <li>• cessioni nazionali di beni B2C (solo se effettuate da fornitori presunti).</li> </ul>
Soggetto passivo non stabilito nell'UE	Può ricorrere all'OSS "Non-UE" per le prestazioni di servizi B2C nell'UE	<p>Può applicare l'OSS "UE" per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vendite a distanza intracomunitarie di beni;</li> <li>• cessioni nazionali di beni B2C (solo se effettuate da fornitori presunti).</li> </ul>

#### Carattere onnicomprensivo del regime

L'opzione per il regime OSS implica che per tutte le forniture cui lo stesso si applica l'imposta deve essere dichiarata e versata mediante il meccanismo dello sportello unico.

#### 7 *import one stop shop* (IOSS)

Le disposizioni applicabili fino al 30.6.2021 prevedono l'esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro.

A partire dall'1.7.2021 tale esenzione viene abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tutte le merci importate nell'UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.

In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettroniche, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato *Import One Stop Shop* (IOSS),

disciplinato dagli articoli da 369-*terdecies* a 369-*quinvicies* della direttiva 2006/112/CE e, in ambito nazionale, dall'art. 74-*sexies.1* del DPR 633/72.

Si segnala, a margine, che è stato introdotto anche un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione per le importazioni di beni di valore modesto, rivolto sostanzialmente a operatori postali e corrieri quale semplificazione facoltativa nel caso in cui l'IOSS non sia stato applicato (artt. 369-*sexvicies* – 369-*septivicies* della direttiva 2006/112/CE; art. 70.1 del DPR 633/72).

### 7.1 Caratteristiche dell'IOSS

Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Paese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di dichiarare e versare l'imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione.

Ricorrendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l'IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell'UE secondo l'aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell'imposta nel solo Stato membro di identificazione.

#### Adempimenti

I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a:

- presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, un'apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
- versare l'imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione;
- conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell'ambito del regime ed esibirla su richiesta dell'Amministrazione italiana o delle

autorità del Paese di “consumo”.

In analogia con quanto previsto per l'OSS, il soggetto passivo che si avvale dell'IOSS non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito del regime speciale quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni.

## 7.2 Ambito applicativo

Possono avvalersi dell'IOSS i soggetti passivi stabiliti nell'UE e i soggetti non stabiliti nell'UE, comprese le interfacce elettroniche che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati);
- sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- non sono soggetti ad accise.

## Nomina di un intermediario

I soggetti non stabiliti nell'UE che intendono avvalersi dell'IOSS devono nominare un intermediario (soggetto passivo stabilito nell'UE), salvo che siano stabiliti in un Paese terzo con il quale l'UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA ed effettuino vendite a distanza di beni a partire da quello stesso Paese.

## 8 modalità di Registrazione ai regimi speciali

La registrazione ai regimi OSS e IOSS in Italia è possibile dall'1.4.2021 (cfr. comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 29.3.2021). L'Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto le necessarie funzionalità telematiche già a partire da tale data.

Le modalità di registrazione sono ora definite dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, il quale ha altresì stabilito che l'ufficio competente per le attività di lavorazione delle richieste di registrazione è il Centro

operativo di Pescara.

In dettaglio:

- la registrazione al regime OSS “UE” è effettuata *on line*, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
- la registrazione al regime OSS “Non-UE” è effettuata compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate; il Centro operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via *e-mail*, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la *password* di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione;
- la registrazione al regime IOSS è effettuata, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, compilando un modulo disponibile *on line* nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Opzione per più regimi

Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo stabilito nell’UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.

## **9 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**

Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 25.6.2021 n. 42, gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti riguardanti la nuova disciplina IVA sul commercio elettronico entro il 12.7.2021, alla casella di posta elettronica [dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it](mailto:dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it).

I contributi pervenuti saranno discussi nell'ambito di un *webinar* che si terrà indicativamente giovedì 22.7.2021. Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella *e-mail* ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dall'1.7.2021, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.

Per tale ragione, l'attuale regime speciale *Mini One Stop Shop* (MOSS) si trasforma in *One Stop Shop* (OSS).

(MF/am)

---

## **Gestione rifiuti: sintesi dei chiarimenti del Mite**

Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, [n.332 del 3 giugno 2021](#), si allega alla presente una sintesi della circolare del **Mite** (Ministero della Transizione Ecologica), prodotta da Ecocamere (14 maggio 2021).

Ci sono significativi chiarimenti su alcuni aspetti controversi del testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per aiutare le aziende associate nei molteplici risvolti operativi.

(SN/bd)

# Pnrr: le iniziative inerenti la materia rifiuti

Si segnala il testo del [Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021](#) contenente la Governance del Pnrr “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; sul [sito ministeriale](#) dell'economia e delle finanza si trova il testo sintetizzato per punti.

Poiché contiene delle novità relative al mondo dei rifiuti, che si collegano alle altre circolari su questa materia, si segnala brevemente per temi quanto segue:

**End of Waste** (art.34): definisce le nuove regole per le procedure di cessazione di qualifica di rifiuto in mancanza dei criteri nazionali o europei caso per caso, inserendo l'obbligo di assoggettare tale cessazione ad un parere di Ispra e/o Arpa.

**Rifiuti ex assimilati** (art. 35, c.1, lettera a): sancisce l'eliminazione del termine “assimilati” dal Dlgs 152/2006.

**Elenco Cer:** torna ad essere valido il catalogo dei rifiuti in vigore precedentemente al Dlgs 116/2020.

**Rifiuti – Responsabilità** (art.35, c.1, lettera c): si introduce l'attestazione di avvio a smaltimento/recupero e non solo a smaltimento come precedentemente indicato dall'articolo 185 del Dlgs 152/2006.

**Rifiuti – Sistema di tracciabilità** (art.35, c.1, lettera d): si prevede l'uso della dicitura: comunicazione di “invio a

recupero" e non più di "avvenuto recupero" dei rifiuti.

(SN/bd)

---

# **Rifinanziata la nuova Sabatini e possibile riapertura dello sportello**

L'allarme, pur molto serio, creato dall'esaurimento fondi che faceva intendere che le domande di contributo per investimenti Sabatini presentate il mese scorso potessero restare escluse dal beneficio, è durato meno di un mese.

Il Governo ha annunciato di aver predisposto un **emendamento** al Decreto Sostegni, tale da **assegnare** al plafond disponibile per le concessioni di **contributo Sabatini** **ulteriori 680 milioni**.

Ciò consentirà di **assolvere** tutte le domande trasmesse agli istituti bancari e di leasing nel mese di maggio e regolarmente trasmesse al Ministero dagli stessi istituti.

Casi particolari potrebbero essere quelle domande che, inoltrate all'ultimo momento o non istruite in tempo dalle banche, non hanno potuto essere avviate regolarmente al Ministero prima della chiusura.

Queste, ma dovrebbero essere le banche a fare precisazione all'azienda se dovesse ricorrere il caso, dovranno essere ritrasmesse non appena lo sportello riaprirà, purché

l'investimento nel frattempo non sia già avviato.

Il provvedimento di rifinanziamento previsto dal Governo dovrebbe consentire anche la **riapertura dello sportello di presentazione di nuove domande**, in quanto il fondo lascerà spazio per finanziarne ulteriori, visto anche l'interesse in corso da parte delle imprese ad effettuare nuovi investimenti.

La riapertura però probabilmente non sarà immediata, considerando tutto l'iter di approvazione è ipotizzabile che si arriverà probabilmente a settembre.

(MP/mp)

---

## **Accordo utilizzo ammortizzatori per evitare i licenziamenti: vince la linea di mediazione di Confapi**

Lecco, 30 giugno 2021 – Ieri pomeriggio dopo una lunga trattativa, si è giunti all'accordo tra **Governo, associazioni imprenditoriali e sindacati** per l'utilizzo della cassa integrazione per ritardare o evitare i licenziamenti. Passa la linea di Confapi portata avanti dal Presidente nazionale della nostra associazione Maurizio Casasco, in cui si impegnano **le imprese a ricorrere agli ammortizzatori ordinari prima di interrompere il rapporto di lavoro**. Il documento congiunto messo a punto a Palazzo Chigi è stato firmato dal premier Mario Draghi, dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dai leader di Cgil Cisl e Uil e dai presidenti di quattro organizzazioni imprenditoriali: il primo è stato Mario Casasco, di Confapi, e poi sono arrivate le adesioni di Confcooperative, Cna e Confindustria.

Vince quindi il modus operandi di Confapi che da sempre, in qualsiasi crisi, cerca di **mediare** prima di arrivare ai licenziamenti: *“Siamo soddisfatti – spiega **Mario Gagliardi** vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile della nostra Area relazioni industriali e sindacali – Confapi ha avuto in questa trattativa un ruolo rilevante di mediazione tra le istanze portate avanti dai sindacati e l'iniziale posizione del Governo. L'intesa che si è definita, ovvero la raccomandazione al massimo utilizzo degli ammortizzatori sociali quale principale alternativa ai licenziamenti, rispecchia pienamente la filosofia con cui anche sul nostro territorio cerchiamo di gestire le crisi occupazionali. Da sempre, infatti, sensibilizziamo le imprese ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge con l'obiettivo di giungere, nel limite del possibile, a soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali”.*

A livello locale Api Lecco Sondrio sottolinea come la situazione nelle nostre aziende non desti preoccupazione: *“Riguardo le nostre associate – prosegue Gagliardi – **non ci sono situazioni allarmanti**, appartengono in gran parte al settore metalmeccanico con carichi di lavoro in netta ripresa, quindi non abbiamo situazioni di particolare criticità occupazionale. In generale come è stato concordato anche ieri a Roma, è comunque necessario definire quanto prima una **riforma degli ammortizzatori sociali** e avviare efficaci politiche attive del lavoro per poter contare al momento del definitivo sblocco dei licenziamenti su una rete di sicurezza adeguata”.*

Anna Masciadri  
Ufficio Stampa Api Lecco Sondrio

---

# **Unionmeccanica Confapi: dal 1° giugno 2021 i valori di minimi tabellari, reperibilità e trasferta**

Lo scorso 11 giugno 2021 è stato siglato l'accordo tra Unionmeccanica Confapi e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom Uilm, con il quale vengono confermati i valori dell'incremento retributivo dei minimi tabellari stabiliti nell'intesa di rinnovo del 26 maggio 2021 e contestualmente vengono comunicati i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e di installazione di impianti.

## **Minimi tabellari**

Le Parti hanno definito che la quota relativa all'Ipca (indice dei prezzi al consumo) non produce effetti sull'incremento retributivo complessivo stabilito con decorrenza 1° giugno 2021 nel testo dell'accordo di rinnovo del 26 maggio 2021. Pertanto, i minimi tabellari devono essere corrisposti con i seguenti valori:

<i>Livelli</i>	<i>Aumenti dal 1° giugno 2021</i>	<i>Minimi Tabellari dal 1° giugno 2021</i>
9Q	32,00	2.587,60
9	32,00	2.587,60
8Q	28,77	2.326,77
8	28,77	2.326,77
7	26,46	2.139,59

6	24,66	1.994,33
5	23,00	1.860,07
4	21,47	1.736,44
3	20,58	1.664,29
2	18,55	1.500,00
1	16,79	1.358,21

### Reperibilità

I valori dell'indennità di reperibilità dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:

	<i>Compenso giornaliero</i>		<i>Compenso settimanale</i>			
<i>Livelli</i>	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al 5°	6,78	11,15	11,74	45,06	45,66	50,02
5° e 4°	5,90	9,26	9,93	38,75	39,43	42,78
3°, 2° e 1°	4,95	7,45	8,05	32,22	32,82	35,32

### Trasferta

I valori dell'indennità di trasferta dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:

<i>Tipologia</i>	<i>Importi</i>
Trasferta intera	44,12
Pasto meridiano o serale	11,92
Pernottamento	20,28

(FP/fp)

---

## **Unionmeccanica-Confapi: sciolta la riserva sul rinnovo del ccnl**

A seguito dell'intesa sottoscritta lo scorso 26 maggio 2021 tra Unionmeccanica, Fim, Fiom e Uilm in relazione all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e installazione impianti Unionmeccanica Confapi, comunichiamo che le organizzazioni sindacali hanno **completato la consultazione certificata fra i lavoratori** raggiungendo l'esito positivo pari al 98,58% e in data 28 giugno 2021 hanno diffuso la nota congiunta di scioglimento della riserva per il rinnovo del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2021 sino al 31 dicembre 2024.

(FP/fp)

---

## **Lettera di Confapi ai Ministri sul “Codice crisi d'impresa e d'insolvenza”**

Confapi ha recentemente inviato al Ministro dell'Economia e

delle Finanze e al quello dello Sviluppo Economico **una lettera, che vi alleghiamo**, chiedendo il differimento di un biennio del **“Codice crisi d'impresa e d'insolvenza”** che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 settembre.

La richiesta ha come scopo quello di evitare ulteriori restrizioni e difficoltà alle nostre piccole e medie imprese già in affanno a causa della crisi provocata dall'emergenza Covid-19.

(AM/am)

[3613\\_Confapi\\_Lettera\\_crisi\\_di\\_impresa.pdf](#)  
[Download](#)